

COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO

Provincia di Trento

Allegato alla deliberazione assembleare n. 18 dd. 14/10/2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA E DI COLLABORAZIONI AUTONOME COORDINATE E CONTINUATIVE OD ANCHE OCCASIONALI

**Approvato con deliberazione dell'assemblea comprensoriale n.
21 del 22.12.2009**

**Modificato con deliberazioni dell'assemblea della Comunità
n. 15 dd. 09.09.2010
n. 18 dd. 14.10.2010**

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Rosso Edoardo

IL PRESIDENTE
Ing. Carlo Ganarin

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Mauro Amadori

INDICE

<i>Art. 1 -Finalità, principi ed ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -Definizioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -Presupposti per il conferimento degli incarichi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -Cumulo e durata degli incarichi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -Compensi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -Esclusioni dalla disciplina del regolamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -Incarichi di collaborazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -Compensi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -Presupposti per il conferimento degli incarichi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -Durata degli incarichi di collaborazione autonoma</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.11 -Modalità di affidamento degli incarichi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.12 -Affidamento diretto degli incarichi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -Soggetti affidatari degli incarichi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 –Limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 – Obblighi di pubblicità e di comunicazione</i>	<i>Pag. 8</i>

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

ARTICOLO 1

FINALITÀ, PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure, le modalità ed i criteri che il Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino dovrà seguire nel conferire incarichi di consulenza, di studio e ricerca e di collaborazioni autonome di natura occasionale oppure coordinata e continuativa a soggetti esterni alla sua struttura organizzativa.
2. Questo regolamento viene adottato nel rispetto dei principi stabiliti dal Capo Ibis della L.P. del 19 luglio 1990, n. 23, come è stato introdotto con l'articolo 1 della L.P. del 24 ottobre 2006, n. 9, nonché di quelli contenuti nell'articolo 110, comma 6, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., nell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e nell'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.
3. Fatte salve le esclusioni disposte dal successivo articolo 6, rientrano nella disciplina di questo regolamento, in particolare, tutti i contratti d'opera e di prestazione d'opera intellettuale conferiti ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI.

1. Sono incarichi di “consulenza” quelli che vengono affidati a soggetti esterni al Comprensorio per fornire pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di “studio” e di “ricerca” sono quelli affidati a soggetti esterni al Comprensorio per approfondimenti conoscitivi; essi si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se l'Ente lo richiederà, potrà contenere anche delle proposte.
3. L'incarico di “collaborazione autonoma coordinata e continuativa” va a costituire un rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in prestazioni d'opera continuative e durature nel tempo, prevalentemente personali, non a carattere subordinato ma coordinate funzionalmente con i piani ed i programmi di attività del Comprensorio, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile.
4. L'incarico di “collaborazione autonoma occasionale” prevede una prestazione d'opera episodica che ha bensì le caratteristiche di personalità ed autonomia indicate nel precedente comma 3, ma che viene tuttavia svolta dal collaboratore in maniera saltuaria e con una durata limitata nel tempo per elaborare o realizzare iniziative specifiche e ben individuate che esulano dai piani e dai programmi generali del Comprensorio.

CAPO II

INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
 - in corrispondenza a programmi ed obiettivi specifici del Comprensorio individuati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente e nell'ambito delle sue attività istituzionali, fatte salve altre competenze e materie assegnate al Comprensorio da precise disposizioni legislative;
 - quando all'interno del Comprensorio non vi sono figure professionali idonee a svolgere le attività che formano oggetto dell'incarico, trattandosi di prestazioni con contenuto di elevata professionalità;
 - qualora esista una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico col personale dipendente del Comprensorio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo professionale;
 - a chi abbia rinunciato in precedenza, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito dalla Amministrazione comprensoriale;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi ed inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comprensoriale;
 - a chi abbia un contenzioso in corso col Comprensorio o che sia comunque in conflitto di interessi con l'Ente.

ARTICOLO 4

CUMULO E DURATA DEGLI INCARICHI.

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, l'Amministrazione comprensoriale non potrà conferire al medesimo soggetto più incarichi nello stesso periodo di tempo.
2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare i progetti e soltanto qualora se ne ravvisi un motivato interesse oppure per ritardi comunque non imputabili all'incaricato.
3. In ogni caso, gli incarichi dovranno essere conferiti garantendo un'adeguata rotazione fra i prestatori d'opera individuati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5

COMPENSI.

1. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico dovrà essere stabilito in funzione dell'attività che ne forma oggetto, della quantità e della qualità delle prestazioni previste e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesti.

2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese solamente se non si sia già tenuto conto di queste nella determinazione del compenso.
3. La liquidazione ed il pagamento del compenso avvengono, di regola, dopo che l'attività di consulenza, studio e ricerca sarà stata conclusa, salva la possibilità di pattuire la corresponsione di acconti all'atto del conferimento dell'incarico ed in relazione all'andamento delle prestazioni che ne formano oggetto.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO.

1. Non rientrano nella materia disciplinata da questo regolamento:
 - gli incarichi legali per la difesa ed il patrocinio del Compensorio in giudizio;
 - gli incarichi per lo svolgimento di funzioni notarili per conto e nell'interesse dell'Ente;
 - gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di opere e lavori pubblici, che restano disciplinati dalle vigenti norme provinciali, nazionali e comunitarie;
 - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni ed organi collegiali del Compensorio comunque denominati;
 - gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
 - tutti gli incarichi che sono comunque disciplinati da specifiche normative.

CAPO III

COLLABORAZIONI AUTONOME COORDINATE E CONTINUATIVE OD OCCASIONALI.

ARTICOLO 7

INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

2. Il Compensorio potrà affidare incarichi di collaborazione autonoma coordinata e continuativa oppure anche soltanto occasionale e stipulare i relativi contratti nel rispetto delle leggi in materia di lavoro.
3. I contratti di collaborazione autonoma dovranno:
 - essere stipulati in forma scritta;
 - garantire, a chi viene incaricato di prestare la collaborazione, autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento delle prestazioni, fermo restando tuttavia il necessario coordinamento con l'Amministrazione e con le competenti strutture organizzative del Compensorio;
 - essere finalizzati e riferiti a precisi progetti che rientrano in piani o programmi di lavoro, quando il rapporto di collaborazione ha natura coordinata e continuativa;
 - prevedere prestazioni episodiche, saltuarie e di durata limitata nel tempo, collegate a specifiche iniziative, qualora si tratti, invece, di collaborazioni di natura occasionale.

ARTICOLO 8

COMPENSI.

1. I compensi per gli incarichi di collaborazione autonoma dovranno essere stabiliti in funzione delle attività che ne formano oggetto, nonché della quantità e della qualità delle prestazioni richieste; i corrispettivi potranno essere rapportati ai valori economici di mercato, garantendo in ogni caso la loro proporzionalità con l'utilità conseguita dal Comprensorio, oppure al trattamento economico previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro per i dipendenti del Comparto autonomie locali con professionalità equiparabile a quella dell'incaricato.
2. I compensi non dovranno essere legati esclusivamente al tempo della prestazione, ma anche ai risultati.
3. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese soltanto se non si sia già tenuto conto di queste nella determinazione del compenso.
4. Il contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa può prevedere che il compenso venga corrisposto all'incaricato in maniera frazionata a scadenze predeterminate nel corso dello svolgimento dell'incarico, mentre i compensi per gli incarichi di collaborazioni occasionali verranno liquidati e pagati, di regola, dopo che la collaborazione si sarà conclusa con esito positivo, salva la possibilità di pattuire la corresponsione di acconti all'atto dell'affidamento dell'incarico.

ARTICOLO 9

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati:
 - in rispondenza a precisi programmi ed obiettivi dell'Amministrazione comprensoriale oppure in funzione di iniziative del Comprensorio specifiche e ben definite;
 - quando nell'Ente non vi siano figure professionali idonee a svolgere le prestazioni che sono oggetto dell'incarico all'esterno oppure quando esista una impossibilità oggettiva a farvi fronte col personale dipendente del Comprensorio.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma non possono essere affidati:
 - per lo svolgimento di funzioni ordinarie d'ufficio e per utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati;
 - a chi abbia rinunciato in precedenza, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione autonoma conferito dall'Amministrazione comprensoriale;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi ed inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione comprensoriale;
 - a chi abbia un contenzioso in corso col Comprensorio o che sia comunque in conflitto di interessi con l'Ente.

ARTICOLO 10

DURATA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione autonoma.
2. Sarà tuttavia possibile prorogare la durata del contratto di collaborazione autonoma soltanto al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o le singole iniziative oppure per ritardi comunque non imputabili ai collaboratori.

CAPO IV

NORME COMUNI.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Gli incarichi previsti dal presente regolamento vengono conferiti dalla Giunta comprensoriale seguendo di norma, e fatta eccezione per i casi indicati nel successivo articolo 12 nei quali è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico, procedure comparative che garantiscano imparzialità, trasparenza ed adeguata rotazione.
2. Col provvedimento che autorizza il conferimento dell'incarico, anche nei casi di affidamento diretto previsti dall'articolo seguente, la Giunta comprensoriale dovrà accertare che sussistano i presupposti richiesti dal regolamento per affidare gli incarichi suddetti e definire tutte le altre condizioni, ed in particolare:
 - dimostrare la congruenza degli incarichi coi piani, coi programmi, coi progetti, con le esigenze e con le attività di competenza del Comprensorio;
 - verificare l'inesistenza, all'interno dell'Ente, di personale dipendente con competenze e professionalità adeguate a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico oppure l'esistenza di oggettive condizioni di impossibilità a svolgerle avvalendosi del personale dipendente;
 - richiedere od accertare che i soggetti ai quali si propone di affidare l'incarico abbiano tutti i requisiti a tal fine necessari;
 - determinare la durata, il luogo, l'oggetto, il compenso e le altre condizioni per l'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione delle attività svolte;
 - indicare la struttura o l'unità organizzativa di riferimento del Comprensorio ed il responsabile del procedimento;
 - approvare lo schema del relativo contratto che dovrà contemplare, in ogni caso, sia la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile per i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni, sia la facoltà di recesso da parte del Comprensorio nei casi previsti dall'articolo 2237 dello stesso codice civile, oltre che il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali;
 - dimostrare il rispetto del limite massimo di spesa stabilito ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 12

AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI.

1. Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative.
2. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, l'assoluta urgenza e l'eccessiva onerosità del confronto concorrenziale rispetto al costo dell'incarico.

ARTICOLO 13

SOGGETTI AFFIDATARI DEGLI INCARICHI.

1. Il Comprensorio può affidare gli incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione autonoma occasionale oppure coordinata e continuativa a soggetti esterni all'Amministrazione ed alla sua struttura organizzativa che abbiano specifici requisiti culturali e professionali, ossia ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai quali verranno richieste prestazioni di natura altamente qualificata.
2. La specializzazione universitaria non è richiesta nel caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o di contratti con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di richiedere ed accertare anche in questi casi la maturata esperienza nel settore da parte dei soggetti incaricati.
3. La specializzazione, l'esperienza e l'iscrizione in ordini o albi professionali dovranno essere adeguatamente documentate e comprovate.
4. I soggetti affidatari degli incarichi possono essere:
 - a) persone fisiche, quali docenti universitari, professionisti, lavoratori dipendenti od altri esperti dei quali siano notoriamente riconosciuta una specifica competenza nel settore, anche se si tratta di professioni e attività non regolamentate;
 - b) persone giuridiche anche private, società, istituzioni, fondazioni, università o loro strutture organizzative interne, enti ed istituti a partecipazione pubblica.
5. Qualora l'incarico venisse conferito a professionisti associati, si dovrà in ogni caso individuare, nel contratto, uno di loro quale responsabile dello svolgimento dell'incarico.
6. Se l'incarico venisse conferito a dipendenti pubblici, il Comprensorio dovrà acquisire prima l'autorizzazione od il consenso dell'ente pubblico di appartenenza secondo le norme vigenti e quindi comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ente di appartenenza l'ammontare dei compensi corrisposti al dipendente pubblico nell'anno precedente.

ARTICOLO 14

LIMITE MASSIMO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Il limite massimo della spesa complessiva annua per l'affidamento degli incarichi previsti da questo regolamento viene fissato ogni anno col provvedimento di approvazione del bilancio di previsione del Comprensorio.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'E DI COMUNICAZIONE.

1. Il Comprensorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., pubblica, ai fini dell'efficacia dei contratti di collaborazione, sul proprio sito istituzionale tutti gli atti di conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento riportanti il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

2. Restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa vigente, di comunicare gli incarichi conferiti in base a questo regolamento al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.
3. Il presente regolamento deve essere inviato alla Sezione provinciale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.